

COMUNE DI BREZ

Provincia di Trento

25 OTT. 2018

COMUNE DI CASTELFONDO

Prot. N. 3166

PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38020 Tel. 0463/889166 - C.F. - P.IVA 00311710222

Prot. 309 /1-6

Castelfondo, 21 ottobre 2018

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO DELLA STRADA COMUNALE MALGA PRARDONT IL 24 OTTOBRE 2018 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.

ORDINANZA N.ro 12/2018

IL SINDACO

- * Considerato che per consentire l'esecuzione dei lavori di realizzazione guado sulla strada Malga Prardont da parte del Canitere Comunale, si rende necessario provvedere alla chiusura al transito della strada in parola, nella giornata mercoledì 24 ottobre 2018 e fino a fine lavori;
- * Ritenuto indispensabile, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, vietare il transito veicolare della strada;
- * Richiamata la L.P. 23.05.2007 n.ro 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette e il Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 03.11.2008 n.ro 51-158/Leg, e ss.mm.;
- * Visto il D.Lgs. n.ro 285 dd. 30.04.1992 ed in particolare l'art. 6 comma 4, lettera a)
- * Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle ordinanze e ai regolamenti comunali approvato con Delibera di Consiglio n. 2 del 15.01.2009;
- * Vista la Legge 24.11.1981 n.ro 689 in materia di sanzioni amministrative e depenalizzazione;
- * Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm. contenente il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
- * Visto il D.L. 9 aprile 2008, n.ro 81 - Testo coordinato con il D.L. 3 agosto 2009, n. 106 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- * Visto lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

LA CHIUSURA AL TRANSITO DELLA STRADA MALGA PRARDONT IL GIORNO MERCOLEDI' 24 OTTOBRE 2018 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.

DEMANDA

Al Cantiere Comunale di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica.

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo. Il Comune di Castelfondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potesse derivare a seguito dell'esecuzione dei lavori.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e si demanda agli Agenti e Custodi Forestali di farla rispettare.

Copia della presente ordinanza viene notificata mediante pubblicazione nel portale telematico www.albotelematico.tn.it, nonché agli albi comunali, agli albi frazionali ed inoltre: alla Stazione Forestale di Fondo, al Consorzio di Vigilanza Boschiva e ai Vigili del Fuoco competenti per territorio.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art.2, lett. B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL SINDACO

Piazzini Oscar

